



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 12/02/2001**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 1394

LL.RR. n. 34/94 - 8198 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la realizzazione di un edificio per la produzione di un complesso produttivo a carattere industriale nel settore tessile nel Comune di Martina Franca (TA) Ditta "Dienne Manifatture s.r.l.".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Martina Franca ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di programma per la realizzazione da parte della ditta "Dienne Manifatture S.r.l." di un complesso produttivo nel settore industriale tessile con l'impiego di 18 addetti, inviando, con nota prot. 21788 del 31/01/2000, i seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) n° 12 tavole grafiche;
- 3) Schema di convenzione;
- 4) Documentazione fotografica;
- 5) Business Plan;
- 6) Titoli di proprietà e stralci catastali;
- 7) Estratto di mappa.

Dall'esame degli altri atti trasmessi, si evince che l'intervento proposto interessa un'area della superficie di circa mq 10.043 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68.

La zona su cui ricade l'intervento risulta tipizzata zona agricola-residenziale F2/2 dal P.R.G. vigente, in catasto al Fg.107 particella n. 835, risulta ubicata in località "Cicerone".

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie del lotto: mq 10.043;
- Superficie fondiaria: mq 9.038;
- Superficie coperta dal capannone e relativi servizi ed uffici: mq 2.695;

- Altezza massima: mt 10.00;
- Volume capannone, servizi ed uffici: mc 26.950;
- Distanze dai confini: da min.12.00 mt a max mt 32.00;
- Indice territoriale: 2.69 mc/mq;
- Indice fondiario: 3.00 mc/mq;
- Area a standard: 10% della superficie totale: mq 1005;
- Rapporto di copertura: 30%.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Martina Franca ed in particolare del parere del Capo Ripartizione Tecnica datato 25/01/2000 risulta testualmente quanto segue:

"..... Le aree interessate dall'intervento sono censite in catasto terreni di Martina Franca al fg. 107, pt. N. 835 per una superficie di mq.10043.

Esse sono ubicate a ridosso dell'attuale zona agricola industriale in località "Cicerone" e sono confinanti con aree che sono state oggetto di altri accordi di programma già sottoscritti, (Tagliente s.r.l. su B.U.R. n. 17 del 12.3.1998 e I.CO.MAN 2000 s.r.l. su B.U.R. n. 51 del 19.5.1999).

L'attuale tipizzazione delle suddette particelle è a zona "F2/2" agricola residenziale.

Le aree interessate dall'intervento sono soggette a vincolo panoramico paesaggistico e sono libere da altri vincoli.

Il vigente P.R.G. ed i vigenti piani di lottizzazione in zona agricola industriale "L" non consentono la localizzazione dell'intervento proposto, che ha una cubatura prevista di 26.950 metri cubi e, non risulta dagli atti che il soggetto proponente disponga di aree in tale zona omogenea.

La documentazione tecnica è da ritenersi conforme a quanto richiesto dalla Regione Puglia con le direttive emanate per l'attuazione della legge regionale n. 34/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Sul piano urbanistico, con la proposta formulata si richiede l'applicazione degli indici e parametri vigenti per la zona omogenea "L2" agricola industriale, con le seguenti previsioni di intervento, da ritenere rientranti nella fattibilità derivante dall'applicazione degli stessi:

Superficie totale mq.10.043;

Superficie da cedere all'amm/ne

Comm/le mq. 1.005;

Superficie netta mq. 9.038;

Superficie Coperta mq: 2.695;

Cubatura prevista mc. 26.950.

L'accesso dalla strada pubblica esistente (Provinciale Martina Mottola) è garantito dalla servitù a favore del soggetto richiedente, descritta nell'atto per Notaio Arcangelo RINALDI Rep. N° 41173 del 3.4.1998 trascritto nella competente Conservatoria dei RR.II. di Taranto in data 24.4.1998 al n° 5650.

E' prevista la realizzazione di impianto autonomo di fogna e di illuminazione ed è stata prevista la cessione di aree a standard nella misura prevista per le aree a destinazione industriale.

Per quanto concerne le condizioni di ammissibilità previste dalla Legge, in ordine alla occupazione vi è un incremento di occupazione pari a 18 unità, desumibile dal business plan che contiene anche il piano occupazionale.

Si è già detto che, al momento, nella vigente zonizzazione di P.R.G. e nei piani di lottizzazione approvati non vi è la disponibilità di aree idonee e sufficienti, con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace, che possano consentire di accogliere l'iniziativa imprenditoriale di cui trattasi.

Consegue che sono verificate le condizioni di ammissibilità previste dalla Legge, per come esplicitate dalle linee guida appositamente emanate dalla Regione Puglia.

La documentazione prodotta e sopra descritta è ritenuta esaustiva, tenuto conto del fatto che le aree in questione non ricadono in zona sismica.

Lo schema di convenzione proposto è del tutto analogo a quello proposto dalla Regione Puglia e a parere di questo Ufficio necessita, soltanto di essere integrato nel suo articolo 2, nel senso che occorre precisare che l'impegno alla cessione gratuita delle aree per urbanizzazioni primarie (più specificatamente, per la viabilità) non deve essere solo relativo a quanto previsto e riportato negli elaborati grafici allegati alla proposta di intervento, bensì riguardare qualsiasi altra soluzione che dovesse essere perseguita dalla Amministrazione Comunale di Martina Franca, che non interessi, naturalmente, il fabbricato a realizzarsi.

Tanto è necessario perché è allo studio una razionalizzazione del sistema viario dell'intera zona agricola industriale in località "Cicerone" che potrebbe marginalmente interessare l'area su cui è proposto l'intervento.

Tanto premesso, a parere di questo Ufficio, la proposta formulata dal Sig. Francesco DEMITA, in qualità di amministratore unico della società DIENNE MANIFATTURE s.r.l., conforme alle linee guida emanate dalla Regione Puglia, è accoglibile, a condizione che venga introdotta la suddetta modifica dell'art. 2 della convenzione."

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dal Sig. Francesco DEMITA, rappresentante della ditta "Dienne Manifatture S.r.l.", sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con ritipizzazione dell'area, da zona agricola- residenziale "F2/2" a zona per impianto produttivo di tipo industriale, con gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati, rilevandosi che la localizzazione dello stesso intervento non interferisce con la pianificazione Comunale, (stante anche la condizione imposta dal Dirigente dell'U.T.C. al punto 2. Della convenzione, già riportata nello schema di convenzione allegato agli atti) né con ipotesi di assetto del territorio a livello Regionale e che lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) pur disponendo di aree giuridicamente efficaci (P. d L. della zona industriale "L") le stesse non sono sufficienti in quanto non consentono la localizzazione dell'intervento proposto in relazione alla sua dimensione, (come certificato dal D.U.T.).

Stante il vincolo paesaggistico, cui l'area risulta sottoposta si ritiene che l'intervento in relazione alla sua ubicazione a ridosso della zona industriale in località "Cicerone" e di altri insediamenti di tipo industriale autorizzati nelle aree limitrofe, per l'impostazione progettuale, ubicazione, tipologia e sistemazione complessiva dell'area non compromette i residui valori paesaggistici dei luoghi interessati . Resta inteso che va acquisito, prima del rilascio della C.E., il preventivo nulla osta ai sensi del D.L.vo 490/99.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1) Obbligo da parte della ditta "Dienne Manifatture S.r.l.", di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, del Reg 03.11.1989 n. 2, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Ditta "Dienne Manifatture S.r.l." in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (18 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Martina

Franca ratificherà il presente Accordo di Programma;

3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e secondo le previsioni progettuali, (mq 1005).

4) Prima del rilascio della C.E. dovrà essere acquisito il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 151 del D.L.vo 490/99.

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) (compatibile per quanto detto in ordine alla non interferenza con la pianificazione urbanistica Comunale) e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Martina Franca.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA), che i terreni interessati dall'intervento non risultano gravati da vincolo di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Martina Franca per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente da parte della ditta "Dienne Manifatture S.r.l." di un complesso industriale nel territorio Comunale di Martina Franca.

- di DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/1997.

Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO ed il Comune di Martina Franca rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Bruno SEMERARO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Martina Franca da parte della Ditta "Dienne Manifatture S.r.l."

### PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 8 gennaio 1998 n. 8 prevede, che al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

### CONSIDERATO:

- a) che la Ditta "Dienne Manifatture S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Martina Franca, di un complesso produttivo- industriale destinato alla produzione di capi di abbigliamento;
- b) che, in assenza di aree sufficienti nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Martina Franca ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione delle citate L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. 28 gennaio 1998 n. 8, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo di tipo industriale nel settore tessile da parte della Ditta "Dienne Manifatture S.r.l."

### PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Martina Franca:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Martina Franca pur prevedendo aree giuridicamente efficaci (PL della zona industriale "L") le stesse non consentono l'insediamento programmato dalla ditta "Dienne Manifatture S.r.l.", per dimensioni e proprietà, e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di circa mq 10043 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68, con destinazione a zona "agricola residenziale F2/2" nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata risulta essere censita in Catasto terreni in agro di Martina Franca al fg. 107 particella n. 835 ed ubicata in località "Cicerone" a ridosso della zona industriale;
- c) che dalla relazione del Dirigente U.T.C., prot. n. 447/2000 del 25/01/2000, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta al solo vincolo paesaggistico;
- d) che la Ditta "Dienne Manifatture S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato

l'occupazione a regime di un numero di addetti pari a 18 unità, oltre ad altre 8 già impiegate.

## VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'accordo di programma richiesto dal Sindaco di Martina Franca ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Ditta "Dienne Manifatture S.r.l."

## TUTTO CIO' PREMESO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;  
2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998, la Regione Puglia e il Comune di Martina Franca con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta "Dienne Manifatture S.r.l." di un complesso industriale nel settore tessile nel Comune di Martina Franca in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso, a carattere industriale, ricade in zona "agricola residenziale F2/2" nel vigente strumento urbanistico del Comune di Martina Franca. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

- 1) Relazione tecnica
- 2) n. 12 tavole grafiche
- 3) Schema di convenzione
- 4) Documentazione fotografica
- 5) Business Plan
- 6) Titoli di proprietà e stralci catastali
- 7) Estratto di mappa

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie lotto: mq 10.043
- Superficie fondiaria: mq 9.038
- Superficie coperta dal capannone e relativi servizi ed uffici: mq 2.695
- Altezza max: mt 10.00
- Volume capannone, servizi ed uffici: mc 26.950
- Distanze dai confini i: da min. 12.00 mt a max mt 32.00
- Indice territoriale: 2.60 mc/mq
- Indice fondiario: 3.00 mc/mq
- Area a standards 10% della superficie totale: mq 1005
- Rapporto di copertura 30%

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1) del D.M. n° 1444/68, le stesse ammontano a mq 1005 come da indicazione planimetrica in atti.

La Ditta "Dienne Manifatture S.r.l.", inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primarie con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con, relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;

4) La concessione edilizia è subordinata alla stipula, tra il Comune di Martina Franca" e la Ditta "Dienne Manifatture S.r.l.", di apposita convenzione diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

- b) l'obbligo del soggetto proponente di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) il divieto per la Ditta "Dienne Manifatture S.r.l." di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima.
- e) il progetto esecutivo dovrà acquisire il nulla-osta paesaggistico ai sensi del D.L.vo 490/99
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art.27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Martina Franca. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Martina Franca entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della citata legge 142 del 1990.
- Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.
- 6) Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica (Agricola residenziale F2/2).
- 7) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di Martina Franca rilascerà alla Ditta "Dienne Manifatture S.r.l.", concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
- 8) Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 9) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Martina Franca provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 10) Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della Legge n. 142/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 4195, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco di Martina Franca o suo delegato.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di

parità avrà voto doppio.

Il Sindaco Il Presidente della  
di Martina Franca Regione Puglia  
Avv. Bruno Semeraro Dott. Raffaele Fitto

---